

Pagina 1 di 4

Disposizione tecnica di funzionamento n. 17 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Fiscalità del mercato del gas
Riferimenti normativi	Articolo 18, comma 18.4, della Disciplina del mercato del gas naturale

In vigore dal 1° aprile 2017



Pagina 2 di 4

1. Premessa

L'Articolo 18, comma 18.4, della Disciplina prevede che alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 17, comma 17.2, lettera i), della medesima Disciplina, l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale, secondo le modalità ed i termini previsti nelle DTF.

2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegate, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda presentare offerte di acquisto di gas per le quali è applicabile il meccanismo del *reverse charge*, dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), attestante che lo stesso operatore riveste la qualifica di soggetto passivo-rivenditore ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7bis e dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72 per ciascuna singola offerta presentata e in ogni caso fino a revoca; ovvero alternativamente
- b) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17, ed allegata documentazione, ove prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, ai sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA; ovvero alternativamente



Pagina 3 di 4

- c) dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
 n. 445, qualora l'operatore stabilito in Italia intenda presentare offerte di acquisto di gas per le quali richiede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata prevista dalla Tabella A, Parte III,
 n. 103, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attestante alternativamente che:
 - il gas da acquistare è destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (<u>www.mercatoelettrico.org</u>);
 - 2. il gas da acquistare è destinato ad essere impiegato per la produzione di energia elettrica ovvero;
 - 3. il gas da acquistare è destinato per l'uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- d) dichiarazione circa il regime IVA applicabile, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, qualora l'operatore estero intenda presentare offerte di acquisto sul mercato del gas secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org);
- e) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul mercato del gas naturale sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso al mercato, la dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e/o in vendita sul mercato del gas naturale.

Qualora l'operatore richieda o abbia già richiesto anche l'applicazione del regime IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo 1, in aggiunta alla dichiarazione e documentazione, ove prevista, di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo, tale ultima dichiarazione e la relativa documentazione, ove prevista, produce tutti i suoi effetti esclusivamente con riferimento ai corrispettivi, previsti dall'Articolo 7, comma 7.1 della Disciplina, che saranno fatturati dal GME.

3. Efficacia delle dichiarazioni

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della



Pagina 4 di 4

richiesta da parte del GME secondo quanto previsto dall'Articolo 18, comma 18.6 della Disciplina, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'Articolo 1, comma 50 della Legge n. 239 del 2004 ed all'Articolo 18, comma 18.6 della Disciplina, qualora l'operatore richieda l'applicazione dei regimi IVA di cui alle lettere a), b), c),e d) del precedente paragrafo 2, nonché presenti la dichiarazione di cui alla lettera e) di cui al predetto paragrafo 2, in un momento cronologico successivo alla presentazione della domanda di ammissione al mercato e del contratto di adesione, le dichiarazioni dovranno essere ricevute dal GME entro le ore 13:00 dell'ultimo giorno lavorativo della settimana. Tali dichiarazioni produrranno effetto entro il secondo giorno lavorativo di ricevimento delle stesse, con riferimento alle transazioni in acquisto/vendita concluse su MGAS che verranno regolate finanziariamente la prima settimana successiva alla settimana di ricevimento della dichiarazione da parte del GME ovvero la settimana in cui è previsto il settlement secondo quanto previsto dalla DTF n.16 MGAS come ss.mm.ii.